

ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE SULLA DEFINIZIONE DI "DANNO AMBIENTALE"

La Commissione europea ha adottato lo scorso 25 marzo orientamenti che chiariscono la definizione di "danno ambientale" contenuta nell'art. 2 della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Gli orientamenti forniscono un'interpretazione comune del termine "danno ambientale", come definito nell'art. 2 della citata direttiva 2004/35 /CE (" danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I ") e sono concepiti per aiutare gli Stati membri a valutare "se i danni all'acqua, alla terra ed alle specie protette e agli habitat naturali devono essere prevenuti o ripristinati, spiegando in dettaglio l'ambito di ciascuna di queste categorie. Forniranno maggiore chiarezza giuridica e consentiranno un'armonizzazione della sua interpretazione ed applicazione.

Il Commissario per l'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha affermato che queste linee guida aiuteranno a raggiungere gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e del prossimo piano d'azione contro l'inquinamento, rendendo più chiare le condizioni in cui gli attori sono responsabili dei danni ambientali. L'obbligo legale di elaborare le linee guida è stato inserito nella direttiva nel 2019, dopo che una valutazione della Commissione ha mostrato una scarsa comprensione dell'applicazione del termine "danno ambientale".

[ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE SULLA DEFINIZIONE DI "DANNO AMBIENTALE"]